

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali

1. LE NOVITÀ APPORTATE DALL'ART. 98 DEL DL. 18/2020 (VALIDE SOLO PER IL 2020)	2
IL CREDITO D'IMPOSTA È PARI AL 30% DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2020	2
E' STATO ELIMINATO IL RAFFRONTO CON L'ANNO PRECEDENTE (LE SPESE NON DEVONO PIÙ ESSERE INCREMENTALI)	2
LA PERCENTUALE È STATA RIDOTTA DAL 75% (CALCOLATO SULL'INCREMENTO) AL 30% (CALCOLATO SULLE SPESE DELL'ESERCIZIO).....	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
3. LINK CON TUTTA LA NORMATIVA HTTPS://INFORMAZIONEEDITORIA.GOV.IT	2
4. PER LE SPESE SOSTENUTE O DA SOSTENERE NEL 2020 IL BONUS DEVE ESSERE PRENOTATO DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2020 (NON E' UN CLICK DAY)	2
LE ISTANZE PRESENTATE DAL 1 AL 31 MARZO 2020 RESTANO VALIDE	2
5. SOGGETTI BENEFICIARI	2
IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA GIURIDICA ASSUNTA, DALLE DIMENSIONI AZIENDALI E DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO, NONCHÈ GLI ENTI NON COMMERCIALI,.....	2
6. FONDI STANZIATI (PER IL 2020 NON SONO STATI COMUNICATI, NEL 2019 SONO STATI 27MLN)	2
7. L'AGEVOLAZIONE È IN DE MINIMIS	2
8. INVESTIMENTI AMMISSIBILI	3
GLI INVESTIMENTI INCREMENTALI AMMESSI AL CREDITO D'IMPOSTA SONO QUELLI RIFERITI ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI E INSERZIONI COMMERCIALI, EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE:	3
A) SU GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI, PUBBLICATI IN EDIZIONE CARTACEA OVVERO EDITI IN FORMATO DIGITALE	3
B) NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DI EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI, ANALOGICHE O DIGITALI	3
9. INVESTIMENTI ESCLUSI	3
10. E' PREVISTO IL RIPARTO PROPORZIONALE CON DEI LIMITI PER OGNI IMPRESA, NON CI SARÀ QUINDI IL CLICK DAY	4
11. LE SPESE SONO AGEVOLATE PER COMPETENZA, NON È QUINDI RICHiesto IL PAGAMENTO (ART.4)	4
12. L'AGEVOLAZIONE NON È CUMULABILE	4
13. LA MODULISTICA E' DISPONIBILE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	4
14. PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE (ART.5)	4
15. MODALITÀ DI UTILIZZO	5
16. CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA (ART.6 DEL REGOLAMENTO)	5
17. IL CREDITO D'IMPOSTA DEVE ESSERE INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	5
18. L'AGEVOLAZIONE È TASSATA	5
19. CONTABILIZZAZIONE (IL SOLE 24 ORE)	5
20. LA LEGGE NON SPECIFICA LE MODALITÀ DI PAGAMENTO	5
21. PER MAGGIORI INFORMAZIONI: INFO.BONUSPUBBLICITÀ@GOVERNO.IT	5
22. FAQ	5

1. LE NOVITÀ APPORTATE DALL'ART. 98 DEL DL. 18/2020 (VALIDE SOLO PER IL 2020)

Il credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute nel 2020

E' stato eliminato il raffronto con l'anno precedente (le spese non devono più essere incrementali)

La percentuale è stata ridotta dal 75% (calcolato sull'incremento) al 30% (calcolato sulle spese dell'esercizio)

- a) L'agevolazione viene calcolata sulle spese sostenute nel 2020, con l'eliminazione quindi del raffronto con l'anno precedente (la modifica vale solo per il 2020)
- b) Il Credito d'imposta è pari 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2020 (prima l'agevolazione era pari al 75% o al 90% delle spese incrementali, dal 2019 è stata stabilita l'unica % del 75%)

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- Art.1 punto 762 della legge nr. 145 del 30/12/2018 (de minimis)
- Art.98 del Decreto legge nr.18 del 17/3/2020

3. LINK CON TUTTA LA NORMATIVA [HTTPS://INFORMAZIONEEDITORIA.GOV.IT](https://informazioneeditoria.gov.it)

<https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

4. PER LE SPESE SOSTENUTE O DA SOSTENERE NEL 2020 IL BONUS DEVE ESSERE PRENOTATO DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2020 (NON E' UN CLICK DAY)

Le istanze presentate dall'1 al 31 marzo 2020 restano valide

Tutte le domande formalmente corrette verranno ammesse, se i fondi non saranno sufficienti ci sarà il riparto proporzionale

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali,

6. FONDI STANZIATI (PER IL 2020 NON SONO STATI COMUNICATI, NEL 2019 SONO STATI 27MLN)

Per il 2017 e 2018

- 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
- 12.5 milioni per gli investimenti effettuare nel 2018.

Per il 2019 € 27mln di cui:

- 15mln per gli investimenti sui giornali
- 12,5mln per gli investimenti sulle emittenti radio-televisive locale

Per il 2019 non sono stati comunicati.

Il punto 2 dell'art.7 del regolamento stabilisce quanto segue:

"Per gli anni successivi, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di presentazione delle domande....alla comunicazione delle risorse disponibili per la concessione dell'agevolazione"

7. L'AGEVOLAZIONE È IN DE MINIMIS

Art.1 punto 762 della legge nr. 145 del 30/12/2018

8. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Art.3 del decreto attuativo

Gli investimenti ~~incrementali~~ ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente:

a) Su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70,

b) Nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. *Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.*

9. INVESTIMENTI ESCLUSI

Art.3 del decreto attuativo

Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonche' quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicita' sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa

Faq

(Faq Risposta) Non sono pertanto ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc...).

(Faq Risposta) Le spese sostenute per l'acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d'imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell'incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.

Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

10. E' PREVISTO IL RIPARTO PROPORZIONALE CON DEI LIMITI PER OGNI IMPRESA, NON CI SARÀ QUINDI IL CLICK DAY

Punto 1 Art.4 del regolamento:

Nel caso si debba ricorrere alla ripartizione percentuale, scattano anche due limiti (tetti) individuali:

- *nessun contributo può in questo caso superare il 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali;*
- *ed il 2% per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.*
-

11. LE SPESE SONO AGEVOLATE PER COMPETENZA, NON È QUINDI RICHiesto IL PAGAMENTO (ART.4)

Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

Principio di competenza: vale a dire nell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate indipendentemente dal momento di emissione della fattura o di emissione del pagamento

Faq pubblicata dal dipartimento per l'informazione e l'editoria

Risposta: *L'articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (regolamento attuativo dell'agevolazione in esame), prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.*

Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate".

Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

4

12. L'AGEVOLAZIONE NON È CUMULABILE

Punto 3 art. 4 del regolamento

"3. Credito d'imposta è alternativo a non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse."

Faq pubblicata dal dipartimento per l'informazione e l'editoria

Risposta: la fruizione dell'agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, "patent box", credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

13. LA MODULISTICA E' DISPONIBILE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Professionisti/agevolazioni/Crediti d'imposta/investimenti pubblicitari

14. PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE (ART.5)

- L'istanza dovrà essere presentata dal 1° al 30 settembre 2020
Dovrà contenere gli investimenti effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2020
Non dovrà essere allegato nessun documento
- Entro il 31/1/2021 dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti
- Pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
- Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal 5° giorno successivo al provvedimento di ammissione.

15. MODALITÀ DI UTILIZZO

E' utilizzabile in compensazione con il modello F24

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Il codice tributo è il 6900 Risoluzione N. 41 dell'8/4/2019 Agenzia delle Entrate

Devono essere utilizzati i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

16. CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA (ART.6 DEL REGOLAMENTO)

17. IL CREDITO D'IMPOSTA DEVE ESSERE INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Punto 4 art. 5 del regolamento

"4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo"

18. L'AGEVOLAZIONE È TASSATA

Faq pubblicata dal dipartimento per l'informazione e l'editoria

Risposta: Considerato che la norma istitutiva dell'agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

19. CONTABILIZZAZIONE (IL SOLE 24 ORE)

Dal punto di vista contabile il credito d'imposta si qualifica come un contributo in conto esercizio (voce A.5 del conto economico con separata indicazione) se (come quasi sempre sarà) il costo è speso a conto economico, a partire dal momento in cui l'attribuzione del bonus è certa. In caso di costi di start up qualificabili come "costi d'impianto e di ampliamento" (Oic 24, paragrafi 25 e 41-43), la ripartizione del beneficio avviene in correlazione all'ammortamento della spesa

20. LA LEGGE NON SPECIFICA LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Faq pubblicata dal dipartimento per l'informazione e l'editoria

Risposta: La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

21. PER MAGGIORI INFORMAZIONI: INFO.BONUSPUBBLICITÀ@GOVERNO.IT

22. FAQ

<https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-al-editoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>